



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 75 Del 29-12-2020

Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 e successive modifiche e integrazioni

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 16:00, in Firenzuola nella sala Consiliare (palazzo ex-Pretura): si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria pubblica di prima convocazione, eseguita nei modi e forme previste nello Statuto e Regolamento vigenti.

Dei componenti il Consiglio sono presenti:

Buti Giampaolo	P	Scarpelli Marco	P
Guidarelli Francesco	P	Brunetti Andrea	P
Pasqui Stefano	A	Ulivi Emilio	P
Giovannini Davide	P	Scarpelli Silvio	P
Panzacchi Silvia	P	Mordini Marisa	P
Baracani Maurizio	P	Allkurti Filippo Giordano	P
Di Meo Angelo	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

All'appello risulta altresì presente l'Assessore esterno Poli Monica.

Assume la presidenza Guidarelli Francesco in qualità di VICE SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ASCANTINI CARMELA.

Scrutatori designati:

Brunetti Andrea

Allkurti Filippo Giordano

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità telematica .
Sono collegati in video conferenza: il Sindaco Giampaolo Buti e il Segretario Comunale Carmela Ascantini.

UDITI gli interventi sull'argomento, per il contenuto dei quali si rimanda alla documentazione agli atti, nonché alla registrazione su supporto magnetico e digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto A) del DPR n. 445/2000 e dell'art. 55 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione n. 76 del 14.12.2020 resa dal Responsabile del Settore n. 1- – Dott. Bacci Francesco di pari oggetto, depositata in atti;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U. e smi, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate giusta adozione di apposita delibera consiliare n. 45 del 27.09.2017;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 20 e 24, T.U. e s.m.i., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2015, provvedimento del quale l'atto ricognitivo approvato con delibera consiliare n. 45 del 30.09.2017 costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 (*“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”*);

RILEVATO che non sussistono i presupposti per l'adozione di un piano di razionalizzazione non ricorrendo, in alcuna delle partecipazioni detenute dal Comune di Firenzuola, i presupposti di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs n. 175/2016;

CONSIDERATO, pertanto, necessario adottare un provvedimento meramente confermativo del piano straordinario di ricognizione approvato con delibera del consiglio comunale n. 45 del 27.09.2017;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in merito alla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei conti allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:

Presenti	n.12;
Assenti	n. 1
Votanti	n. 12;
Voti favorevoli	n. 12;
Voti contrari	nessuno;
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. **DI MANTENERE** le partecipazioni comunali attualmente detenute non sussistendo alcuno dei presupposti normativi di cui al D.lgs n. 175/2016 che obbligherebbero alla dismissione delle stesse;
2. **DI INDIVIDUARE** specificatamente, nel citato allegato A, le partecipazioni detenute e non soggette ad alcuno degli interventi previsti nella citata normativa;
3. **DI DISPORRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. **DI DISPORRE** altresì che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
5. **DI AVER ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore Unico dei conti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 1- Dott. Bacci Francesco;
7. **DI DISPORRE** il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché la pubblicazione all'albo pretorio on line;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, all'esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:

Presenti	n.12;
Assenti	n. 1
Votanti	n. 12;
Voti favorevoli	n. 12;
Voti contrari	nessuno;
Astenuti	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 e successive modifiche e integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 24-12-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to BACCI FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 24-12-2020

Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to BACCI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL VICE SINDACO
f.to Guidarelli Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ASCANTINI CARMELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.

Registro pubblicazione nr. 21

Firenzuola, 21-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ASCANTINI CARMELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 29-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ASCANTINI CARMELA